

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ASSOCIATO

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in forma associata tra i Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
2. L'OIV ha sede nelle sedi dei comuni associati. Il Comune capofila è il Comune di Sesto Fiorentino.
3. L'OIV opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei Dirigenti/Responsabili e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco competente.
4. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi di ciascuno degli enti convenzionati.

Articolo 2 - Composizione e nomina

1. L'OIV è un organismo collegiale composto da tre membri, di cui due membri esterni nominati dal Sindaco del Comune capofila, su parere conforme della Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 9.
2. Al fine di assicurare nella composizione dell'OIV una presenza tratta dall'interno dell'Amministrazione che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, al fine di contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, la presidenza dell'OIV è assunta dal Direttore Generale o, qualora non nominato, dal Segretario Generale dell'ente di volta in volta interessato.
3. I due membri esterni devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 4 e scelti mediante la selezione pubblica bandita ai sensi del successivo articolo 6.
4. La valutazione del Direttore Generale e del Segretario generale è di competenza del Sindaco del comune di appartenenza, ai sensi degli articoli 108 e 97 del D.Lgs. n. 267/2000. A tal fine, il Sindaco può avvalersi del supporto tecnico dei membri esterni dell'OIV.

Articolo 3 - Durata in carica

1. I membri esterni dell'OIV sono nominati per un periodo di tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. Fra le altre cause, rientra lo scioglimento anticipato disposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'OIV gestito in forma associata.
2. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta.
3. Alla scadenza, l'OIV resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. La valutazione della performance relativa a ciascun anno ed ogni altro adempimento connesso alle funzioni di cui all'art. 7 sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

Articolo 4 - Requisiti per la nomina

1. I componenti esterni dell'OIV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento), in materie giuridiche, economiche o gestionali. Nel caso di possesso di diploma di laurea in altre discipline, è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso del titolo post-universitario, è necessario il possesso dell'esperienza di almeno cinque anni acquisita presso amministrazioni pubbliche o aziende private nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, della comunicazione e dei processi di innovazione;
 - c) comprovata conoscenza della lingua inglese o francese. Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
 - d) comprovate conoscenze dei principali strumenti di *office automation*.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

2. Non possono altresì essere nominati i soggetti che incorrano in una delle seguenti cause di incompatibilità:
 - a) rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, del Collegio dei Revisori dei Conti e con il personale dipendente;
 - b) coloro che siano stati membri del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comuni associati negli ultimi cinque anni;
 - c) coloro che abbiano ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
 - d) coloro che sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
 - e) coloro che siano oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.
3. All'atto di presentazione della domanda, i componenti esterni devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di sopraggiunta incompatibilità, devono darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune capofila, che provvederà ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del presente regolamento.
5. I componenti subentrati restano in carica per la residua durata dell'incarico. Qualora la durata residua sia inferiore a 18 mesi, la prima nomina non concorre ai limiti di cui all'art. 3, comma 2.

Articolo 6 - Procedure per la nomina

1. I componenti esterni dell'OIV sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito Internet degli enti associati, nel quale sono indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l'incarico.
2. Gli interessati alla nomina devono inoltrare domanda al Sindaco dell'ente capofila, specificando il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso ed allegando il proprio *curriculum vitæ*.
3. Acquisite le istanze degli interessati, la Conferenza dei Sindaci, avvalendosi eventualmente di una commissione interna di supporto formata dai Direttori e dai Segretari Generali degli enti, designa i candidati prescelti, previo eventuale colloquio con i candidati e favorendo, ove possibile, l'equilibrio di genere. La procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni, i loro *curricula* ed i loro compensi sono pubblicati sul sito istituzionale degli enti.

Articolo 7 – Funzioni

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto e riferisce, in proposito, direttamente al Sindaco;
 - b) valida il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, risultante dai documenti programmatici dell'ente, propedeutico all'erogazione dei trattamenti economici accessori legati al merito, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
 - c) supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici, verificando la congruenza fra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati;
 - d) esprime un parere obbligatorio sul sistema di misurazione e valutazione della performance, che viene approvato dagli organi competenti;
 - e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - g) comunica tempestivamente al Sindaco le criticità riscontrate;
 - h) propone al Sindaco, sulla base del sistema vigente, la valutazione annuale dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa dotati di autonomia, anche assunti in posizione di staff e/o con contratto a tempo determinato;
 - i) verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - j) fornisce la consulenza agli organi dell'Amministrazione preposti alla valutazione delle diverse categorie di personale del comparto;
 - k) decide su eventuali ricorsi dei dipendenti contro la valutazione ottenuta, anche in relazione alle procedure per il conseguimento della progressione economica orizzontale (per il solo Comune di Sesto Fiorentino);
 - l) garantisce ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti.

Articolo 8 – Funzionamento

1. L'OIV svolge la sua attività collegialmente con la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra cui necessariamente il Presidente, che convoca e presiede le riunioni.
2. L'incarico è da svolgersi con impegno adeguato alle necessità relativamente alle funzioni attribuite, con almeno un incontro trimestrale presso gli uffici della struttura comunale interessata.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza e, a parità di voti, prevale la decisione del Presidente. Di ogni seduta viene redatto un verbale contenente, in sintesi, gli argomenti trattati e le decisioni prese. I verbali vengono raccolti dal Presidente e tenuti a disposizione del Sindaco competente.
4. Per l'espletamento della sua attività, l'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni o atti ai dipendenti.
5. L'OIV riferisce al Sindaco sull'andamento delle attività.
6. Per lo svolgimento delle sue attività, l'Organismo può avvalersi di dipendenti dei Comuni associati, individuati dal Direttore Generale (o, in sua assenza, dal Segretario Generale) dell'ente interessato.

Articolo 9 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni associati.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta debbano essere adottate delle decisioni ai sensi del presente regolamento.
3. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, se richiesto, il Direttore Generale, il Segretario Generale e i dipendenti degli enti associati, con funzioni consultive e di supporto.
4. La sede della Conferenza dei Sindaci è individuata presso ciascun ente associato.

Articolo 10 - Decadenza e revoca

1. I componenti esterni dell'OIV non possono assumere, pena la decadenza, incarichi o consulenze presso i Comuni associati o presso organismi o istituzioni dipendenti dagli stessi. I componenti decadono inoltre per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al presente Regolamento, oltre a quanto previsto all'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009. Decadono altresì in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo.
2. I componenti dell'OIV possono essere revocati dall'incarico, prima della naturale scadenza, a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcune delle funzioni previste dal presente

regolamento ovvero nei casi di comportamenti reiterati di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni.

3. La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco del Comune capofila su parere conforme della Conferenza dei Sindaci, che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato. Per la sostituzione del componente cessato, ci si può avvalere dei curricula presentati nell'ambito dell'ultima procedura selettiva espletata ai sensi dell'articolo 5 oppure può essere indetta una nuova procedura selettiva.

Articolo 11 - Compenso

1. A ciascun componente esterno dell'OIV viene corrisposto un compenso annuo forfetario, oltre un gettone di presenza per ciascuna seduta.
2. Il compenso annuo e l'importo del gettone di presenza sono stabiliti con deliberazione della Giunta del Comune capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Le somme necessarie al pagamento del compenso annuo sono ripartite tra i Comuni associati nei termini previsti dalla convenzione per la gestione associata dell'OIV, mentre il gettone di presenza è a carico dell'ente presso il quale viene effettuata la seduta in caso di convocazione dell'OIV da parte del singolo comune associato. I gettoni di presenza sono altresì ripartiti in parti uguali in caso di incontro congiunto tra i due comuni associati.
3. I compensi spettanti verranno erogati dal Comune capofila dietro presentazione di apposita fattura/notula in due soluzioni semestrali posticipate (gennaio/giugno e luglio/dicembre), rapportando il compenso annuo all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività. Il Comune di Sesto Fiorentino provvederà a richiedere il rimborso della quota a carico del Comune di Calenzano entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, viene portato a naturale scadenza l'incarico dei componenti esterni dell'OIV in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
